

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 126/47/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'accertamento trae origine dalla rideterminazione dei ricavi e del volume d'affari, con applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del D.L. 30/8/1993 n. 331, convertito con modificazioni, dalla L. n. 427 del 29/10/1993, il ricorrente assume:

che in data 30.04.2010 riceveva invito al contraddittorio;

che nell'ambito dell'instaurato contraddittorio, concretizzatosi in due incontri, evidenziava con il supporto di ampia documentazione, come peraltro rappresentato in modo sintetico nell'ambito del presente ricorso, una serie di elementi di cui tener conto per valutare il contesto economico in cui la società aveva svolto l'attività nel periodo d'imposta 2005 e tutti gli elementi utili per comprendere e valutare l'effettivo peso e le conseguenze negative prodotte dalla scarsa remunerazione dei servizi resi dalla società che svolge l'attività di consulenza informatica e grafica relativa alla costruzione di siti e che, sia per il proliferare di piccole e medie aziende operanti nel settore, sia per la presenza di aziende di grandi dimensioni che da sole occupano la quota più consistente del mercato ha vissuto una drastica riduzione del proprio fatturato;

che effettivamente in presenza di una diminuzione del fatturato i soci, per far fronte ai costi di gestione, sono intervenuti con propri finanziamenti per ripianare le perdite di esercizio atteso che nel 2005 i debiti verso le banche ammontavano ad € 58.112,00;

che l'Ufficio dallo studio di settore del 2005 non ha tenuto conto come la clientela della società sia formata esclusivamente da imprese e ciò renda di fatto impossibile una eventuale evasione essendo praticamente nulla la possibilità di pagamenti senza fattura;

che due soci della società non svolgono attività prevalente nella società e nell'anno 2005 non hanno percepito alcun emolumento e/o dividendo, che un terzo socio svolge attività all'interno dell'azienda e risulta regolarmente assunto alle dipendenze e che il quarto socio, infine detiene il 13% del capitale della società;

che la contabilità risulta regolarmente tenuta atteso che da parte dell'Ufficio non risulta contestata la presenza di documentazione extra contabile che possa far desumere il conseguimento di ricavi non fatturati;

che il contraddittorio si è chiuso con la conferma da parte dell'Ufficio della gravità della incongruenza tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quello derivante dall'applicazione dello studio di settore TG66U in considerazione, sostiene l'Ufficio, della inidoneità delle argomentazioni addotte e della documentazione prodotta dalla società ricorrente;

che l'applicazione degli studi di settore è avvenuta in modo acritico, non avendo l'Ufficio valutato la loro effettiva adeguatezza e congruità alla specifica situazione;

la ricorrente eccepiva violazione dell'art. 39, lettera d) del D.P.R. n. 600/ 73 in considerazione che l'Ufficio non aveva assolto l'obbligo di accertare e motivare la sussistenza di incongruenze gravi e concordanti, essenziali per legittimare l'utilizzo dei parametri, applicati, e per non aver assolto l'obbligo di motivare l'esistenza di ulteriori elementi indiziari di evasione fiscale tali da giustificare lo scostamento tra ricavi dichiarati ed accertati;

che l'accertamento basato sugli studi di settore deve avere come presupposto uno scostamento con i ricavi dichiarati, in modo che, in assenza di prova diretta, possano ricorrere indizi gravi, precisi e concordanti e che in caso contrario, non si avrebbe una grave incongruenza e conseguentemente l'accertamento sarebbe infondato;

a sostegno delle proprie argomentazioni cita numerose pronunce giurisdizionali laddove si afferma che gli strumenti presuntivi devono essere utilizzati dagli Uffici con una certa flessibilità, e che l'accertamento va sempre ancorato alla reale situazione economica del contribuente;

la ricorrente chiede che la Commissione sospenda l'efficacia dell'atto impugnato ed insiste per l'accoglimento del gravame con vittoria delle spese di lite ed in subordine chiede che siano dichiarate non dovute le sanzioni per le obiettive condizioni di incertezza;

chiede, infine, che la vertenza sia discussa in pubblica udienza.

La ricorrente deposita, in data 11.10.2011, istanza di riunione, per connessione soggettiva ed oggettiva, con il ricorso pendente presso la medesima sezione della Commissione instaurato avverso la cartella esattoriale n.06820110159701347 notificata il 20.04.2011 e contenente l'iscrizione a ruolo provvisoria del 50% delle imposte accertate con l'atto di cui all'oggetto.

L'Ufficio si è costituito in giudizio mediante deposito delle proprie controdeduzioni in data 25.03.2011 replicando che:

l'accertamento comunque, a prescindere dall'applicazione degli studi di settore, si fonda sulla ricostruzione analitico - presuntiva del reddito di cui all'art. 39, c. 2, lett. d), D.P.R. 600/73;

lo scostamento è sempre grave quando il ricavo dichiarato è inferiore al ricavo puntuale derivante dall'applicazione degli studi di settore;

gli studi di settore concretano per legge le presunzioni gravi, precise e concordanti che determinano un accertamento di tipo analitico induttivo di cui al citato art. 39, DPR 600/73;

il ricorrente non adduce e non prova circostanze e situazioni atte, per la loro peculiarità a giustificare una riduzione dei ricavi accertati in base agli studi di settore;

peraltro la condotta palesemente antieconomica dell'impresa che è sempre in perdita dal 2004 al 2006 salvo un effimero utile del 2006 non ha trovato valide argomentazioni a sostegno stante il carattere di non eccezionalità ed in presenza di comportamenti antieconomici non giustificati da quei criteri di logica economica che normalmente contraddistinguono la gestione di un'impresa e che è finalizzata all'ottenimento del miglior risultato al minimo costo.

conclude l'Ufficio chiedendo la conferma dell'accertamento impugnato con vittoria di spese che quantifica in € 2.361,38 come da nota spese che allega.

La Commissione, preso atto della richiesta di riunione depositata dalla società ricorrente, accertato che sussistono i requisiti di connessione soggettiva ed oggettiva dei due procedimenti, visto Part. 29, 1° comma del D.Lgs. n.546/92 provvede alla riunione del ricorso di cui al R.G.R. n. 7314/11 al presente.

In ordine all'esame di merito la Commissione osserva che:

secondo la normativa vigente, prescindendo dall'applicazione dei coefficienti presuntivi di reddito o dei corrispettivi, l'A.F. può, come regola generale, legittimamente procedere all'accertamento induttivo;

la legittimità dell'accertamento fondato sugli studi di settore, è consentito dalla disciplina di cui alla L. 427/93;

l'operato dell'Ufficio, sotto il profilo formale, nello svolgimento dell'accertamento appare legittimo e corretto, sussistendo i presupposti previsti dalla legge per il ricorso a questo specifico strumento, ed avendo posto a base del calcolo (alla cui base sono molteplici

indici, concordati con le rispettive categorie commerciali, rappresentativi dei diversi aspetti dell'attività dell'impresa) dati desunti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente;

la ricostruzione reddituale, sulla scorta degli studi di settore "determina un accertamento analitico-induttivo e nel contempo costituisce per legge una presunzione semplice" Cassaz. 2891 del 27/2/02), che comunque può essere contestata e contrastata nella fase del contraddittorio, adducendo tutti i motivi idonei a chiarire l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa, al fine di dimostrare come la dichiarazione dei ricavi o compensi d'ammontare inferiore a quella presunta possa essere giustificata;

in tale contesto s'innesta l'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituz.; esercizio del diritto in senso sostanziale e non solo formale e quindi anche nel rispetto del successivo art. 113, in quanto, nel libero contraddittorio, alla fine, è di fatto possibile contrastare ed inficiare gli atti della Pubblica Amministrazione.

Su quest'ultimo presupposto la Commissione ritiene che la società ricorrente abbia fornito ampia prova sull'inattendibilità degli studi di settore in relazione alla propria specifica situazione organizzativa ed imprenditoriale;

Infatti, la discrasia rilevata nell'accertamento sull'ammontare dei ricavi dichiarati, rispetto a quelli presunti, risulta essere superata dalla circostanza, provata in giudizio, della peculiarità dell'attività svolta, la quale consiste in quella di consulenza informatica e grafica per la costruzione dei siti internet.

Tale attività iniziata alla fine degli anni 90 ha presto subito gli effetti negativi derivanti dal rapido proliferare di numerose aziende operanti nel settore informatico e con il conseguente calo del fatturato nel periodo 2001-2004, situazione che ha prodotto la chiusura se non addirittura il fallimento di numerose aziende; quanto affermato trova conferma nelle analisi condotte dall'ISTAT in ordine all'andamento del fatturato di settore come dalla documentazione che risulta allegata al ricorso;

La Commissione ritiene, pertanto, che il ricorso sia fondato e la richiesta del ricorrente sia, nel merito, meritevole di accoglimento;

La ricorrente ha inoltre evidenziato circostanze, peraltro di palese evidenza, che possono aver inciso sulla redditività dell'impresa discostandone i ricavi da quelli ottenuti dalla puntuale applicazione dei meccanismi presuntivi utilizzati dall'Ufficio;

L'Agenzia di contro non ha fornito argomentazioni valide a sostegno delle proprie presunzioni;

Di poco spessore si appalesano le motivazioni poste a base dell'accertamento di maggiori ricavi in presenza di una contabilità e comportamenti dai quali non emergono quelle presunzioni gravi, precise e concordanti che dovrebbero giustificare il ricorso ad un accertamento induttivo;

Tutto quanto sopra esposto, preso atto delle argomentazioni addotte dalle parti in lite, esaminata la documentazione acquisita al fascicolo di udienza, rigettata ogni altra eccezione il Collegio ritiene, nel merito, il ricorso meritevole di accoglimento non potendosi prescindere dalle circostanze che possono aver inciso negativamente sulla redditività dell'impresa come rappresentato dal contribuente nel ricorso;

Ritiene, infine, che le spese debbano seguire la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione, accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna l'Ufficio alle spese che liquida in €1.300,00 oltre accessori ed oneri fiscali se dovuti.